



Bolzano, 04.05.2022

Redatto da: Miriam Paina  
Tel. n. 0471/411350  
Mail: miriam.paina@provincia.bz.itCartella LASIS  
570000

per conoscenza

Ai Dirigenti scolastici  
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado  
LORO SEDIOrganizzazioni sindacali  
LORO SEDI

Ufficio Stipendi personale insegnante – 4.8

Ufficio Pensioni personale insegnante- 4.9

**Articolazione pluriennale dell'orario di lavoro - art. 16 T.U. CCP 23.04.2003**  
**Termini presentazione istanze**

Si comunica ai docenti interessati che il termine per la presentazione delle richieste di articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'art. 16 del T.U. dei CCP del 23.04.2003 è fissato al

**27 maggio 2022.**

Lo stesso termine vale anche per coloro che chiedono di rinviare la fruizione del periodo di riposo, inizialmente richiesto per l'anno scolastico 2022/23, ad un anno scolastico successivo.

Il citato art. 16 prevede che il personale docente ed equiparato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, possa chiedere, nell'arco di un periodo quinquennale, la fruizione di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:

- dal quarto anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 10 anni;
- dal terzo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- dal primo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.

Durante il periodo quinquennale al docente compete un trattamento economico ridotto all'80%. La fruizione del periodo di riposo in un anno scolastico antecedente al quinto anno del quinquennio è subordinata alla presentazione di un'adeguata garanzia proporzionale all'anticipazione stipendiale concessa (procura speciale irrevocabile). In caso di rinvio del periodo di riposo, rimane salvo il diritto dello stesso nell'ambito del successivo quinquennio.

In particolare, si rammenta che:

- L'articolazione dell'orario di lavoro può essere concessa **solo al personale docente con rapporto di lavoro a tempo pieno**. Durante il quinquennio non è possibile richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno ad uno a tempo parziale. L'articolo 9 del CCP del 13.07.2004 (Interpretazione autentica dell'art.16 del T.U. dei CCP del 23.04.2003) stabilisce infatti che *l'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro di cui all'art.16 del T.U. dei CCP del 23.04.2003 è da intendersi come orario di lavoro a tempo parziale nella misura dell'80% a tutti gli effetti con riferimento all'intero periodo quinquennale*;
- nel caso di fruizione di istituti contrattuali che prevedano una retribuzione piena non si procede



all'interruzione del quinquennio e non è richiesto alcun provvedimento tranne che in caso di fruizione di congedo per maternità. La fruizione, invece, di istituti contrattuali con riduzione stipendiale che richiedano l'emissione di specifico provvedimento, interrompe il quinquennio.

### **FRUIZIONE DEL PERIODO DI RIPOSO PRIMA DEL PENSIONAMENTO.**

Alcuni docenti fruiscono del periodo di riposo nell'anno scolastico che precede il pensionamento. L'INPS ha sollevato delle criticità in merito, in quanto non essendoci prestazione lavorativa nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 agosto il docente è in anno di riposo e dal 1 settembre è in pensione) **non è possibile riconoscere tale periodo ai fini pensionistici.**

È stata individuata, **in via transitoria** e di comune accordo con l'Ufficio Stipendi e INPS, una soluzione per coloro che avevano già programmato di fruire del periodo di riposo nell'anno scolastico 2022/23 e che andranno in pensione con il 01.09.2023. I docenti che si trovano in questa situazione dovranno mettersi in contatto al più presto con l'Ufficio Amministrazione scolastica: [organici@provincia.bz.it](mailto:organici@provincia.bz.it).

### **TRASFERIMENTO FUORI PROVINCIA**

Nei confronti dei docenti che si trasferiscono fuori provincia subito dopo aver fruito del periodo di riposo nel primo anno del quinquennio l'Ufficio stipendi procederà al recupero delle somme anticipate. In tal caso il periodo di riposo verrà considerato un'assenza senza assegni non valida ai fini pensionistici.

### **MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZE** (indicazioni per le segreterie scolastiche)

Le domande di articolazione pluriennale dell'orario di lavoro devono essere presentate al dirigente. Le scuole tratterranno agli atti gli originali e trasmetteranno per interoperabilità all'indirizzo e-mail [organici@provincia.bz.it](mailto:organici@provincia.bz.it) la scansione in formato pdf **entro il 1° giugno 2022.**

Constatato che non si è mai presentato il caso di superamento del contingente massimo previsto dall'art. 16 comma 3 del T.U. dei CCP del 23.4.2003, si ritiene di autorizzare anticipatamente i dirigenti scolastici all'emissione dei provvedimenti di concessione del periodo di riposo.

Lo scrivente Ufficio verificherà in ogni caso, annualmente, che il numero dei docenti ammessi a fruire del periodo di riposo non superi il 5% dell'organico provinciale del personale insegnante di questa Intendenza scolastica.

I provvedimenti di concessione dell'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro e del periodo di riposo dovranno essere inviati all'Ufficio Stipendi personale insegnante, unitamente alla procura speciale irrevocabile, agli interessati, e allo scrivente.

Si invitano i Dirigenti scolastici a diffondere la presente circolare tra il personale interessato.

Distinti saluti

IL DIRETTORE PROVINCIALE SCUOLE

Vincenzo Gullotta

Sottoscritto con firma digitale

*Allegati:*

*modello di richiesta*

*modello procura speciale irrevocabile*